

Spett.le

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS

va@pec.mase.gov.it

alla c.a. del Responsabile del procedimento,

dott.ssa Silvia Terzoli

va-5@mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR – PNIEC

compniec@pec.mase.gov.it

Oggetto: [ID: 9025] Procedura di Valutazione Impatto Ambientale PNRR- PNIEC ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. relativa al progetto della società Blusolar Mineo 1 S.r.l. relativo ad un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 66,9 mw, integrato con un sistema di accumulo, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Mineo (CT) e Caltagirone (CT) –

Osservazioni al parere negativo n. 162/2024 del 02.04.2024 espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale della Regione Siciliana ed assunto al prot. MASE n. 0078601 del 29 aprile 2024.

La proponente **Blusolar Mineo 1 S.r.l.** (P.IVA 02292100688), con sede legale in Pescara, nella via Caravaggio n. 125, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (di seguito “Società”), con la presente intende rassegnare le proprie osservazioni in merito al provvedimento in oggetto, con il quale la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale nella Regione Siciliana (di seguito, “CTS”) ha espresso il proprio parere non favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto della Società, sottoposto al procedimento di VIA ministeriale ID 9025, formulando l’invito a Codesta Spett.le Commissione Tecnica PNRR – PNIEC (di seguito, “CTVIA”) ad adottare consequenziali determinazioni.

*** **

In via preliminare, deve rilevarsi come **la CTS non posseda alcuna competenza in relazione alla istruttoria di progetti per i quali sia richiesto il rilascio di autorizzazioni ambientali di competenza statale.**

Ed infatti, ai sensi della L.R. n. 9/2015 e del D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 – pure richiamato dalla CTS nel parere in oggetto – la CTS è competente a fornire il proprio

supporto tecnico unicamente nelle istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni ambientali di competenza regionale, da parte delle autorità della Regione Siciliana.

Al contrario, con riferimento ai progetti assoggettati alla procedura di VIA di competenza statale – quale è quello proposto dalla Società – il supporto tecnico-scientifico all'autorità statale procedente è demandato, in via esclusiva, a Codesta Spett.le CTVIA, di cui forma parte, come noto, il Referente regionale di cui al D.M. 342/2017, al fine di assicurare la partecipazione regionale alla procedura ministeriale.

Ne consegue, dunque, che, lungi dal poter pretendere di conformare le “conseguenziali determinazioni” di Codesta Spett.le CTVIA, i rilievi mossi dalla CTS – dapprima con il parere n. 395 del 29 giugno 2023 e, successivamente, con il parere n. 162 dello scorso 2 aprile 2024 – non dovrebbero neppure essere presi in considerazione da Codesta Spett.le Amministrazione, promanando da un organo privo di qualsiasi competenza rispetto al procedimento di VIA attualmente pendente.

*** **

Ciò posto – e per quanto, come detto, le argomentazioni svolte dalla CTS non dovrebbero neppure essere considerate ai fini della valutazione della compatibilità ambientale del progetto – deve rilevarsi come, in ogni caso, le stesse si appalesino il frutto di una attività istruttoria del tutto carente, in quanto **le contestazioni mosse avverso l’iniziativa risultano smentite dagli elaborati progettuali agli atti della procedura e, in definitiva, appaiono inconsistenti, pretestuose ed espressione di una preconcepita ostilità della CTS alla realizzazione del progetto sul territorio regionale.**

Prima di passare in rassegna le singole contestazioni, valga rilevare che per quanto la CTS non abbia alcuna competenza ad esprimersi rispetto all’iniziativa in oggetto – per mero spirito collaborativo e al fine di consentire alle Amministrazioni e gli Enti competenti ad esprimersi sul progetto di svolgere una compiuta istruttoria della pratica – la Società ha puntualmente adempiuto a tutte le richieste istruttorie di chiarimento ed integrazione documentale che la CTS aveva ritenuto di formulare con il precedente parere n. 395/2023, fornendo elementi idonei a superare tutte le “criticità” rilevate dall’organo tecnico regionale.

Tutte le integrazioni e l’elaborato di sintesi contenente il puntuale riscontro alle contestazioni mosse dalla CTS sono stati ritualmente depositati agli atti della procedura ambientale e pubblicati da Codesta Spett.le MASE sul portale istituzionale.

Ciononostante, con il parere in oggetto, la CTS ha sollevato nuovi profili asseritamente critici ed ha ritenuto “non superate” gran parte delle criticità precedentemente rilevate, utilizzando

motivazioni ridondanti rispetto ai primi rilievi mossi ed inidonee ad evidenziare eventuali carenze degli elaborati o dei riscontri forniti dalla Società.

Si tratta di contestazioni del tutto generiche ed inconsistenti, rese senza esplicitare le ragioni del proprio scostamento rispetto alle argomentazioni fornite dalla Società e alle evidenze tecniche dalla stessa prodotte nella documentazione presentata a corredo dell'istanza di VIA e perfezionata in sede di integrazioni.

Ma non solo.

Ed infatti, nel segno del grave difetto di istruttoria sotteso al parere n. 162/2024 della CTS, deve rilevarsi come quest'ultima abbia perorato le proprie contestazioni relative alla asserita incompatibilità del progetto, anche sotto il profilo della tutela dei beni paesaggistici ed archeologici, senza tenere minimamente in considerazione che **in data successiva all'adozione del parere n. 395/2023 – e nelle more della esitazione del nuovo parere che qui si riscontra – l'iniziativa ha ottenuto dalle competenti articolazioni della Soprintendenza territoriale il nullaosta archeologico (prot. n. 1010 del 23 gennaio 2024) e l'autorizzazione paesaggistica (prot. n. 1256 del 25 gennaio 2024), di cui pure, nel parere, la CTS ha labialmente dato atto di avere preso visione.**

Ciò ad ulteriore comprova di una istruttoria carente e che muove da valutazioni preconcepite ed infondate e che, per quanto riguarda le asserite criticità del progetto rispetto ai beni paesaggistici ed archeologici, sono state smentite dalle conclusioni del competente Ente istituzionalmente preposto alla relativa tutela.

*** **

Tanto chiarito in via preliminare e generale, di seguito si procede ad esaminare le singole contestazioni mosse dalla CTS nel parere in oggetto (trattazione congiunta di quelle attinenti ai medesimi profili) al fine di dimostrare come, in ogni caso, le stesse siano prive di fondamento nel merito.

Si proceda con ordine.

A) Per chiarezza espositiva, si ritiene opportuno prendere le mosse dalla contestazione svolta dalla CTS ove, nel rassegnare le proprie “valutazioni finali”, ha dichiarato di avere “*valutato che in riscontro alle criticità riportate nel Parere Tecnico della CTS n. 395/2023 del 29.06.2023, nonostante le integrazioni del 17.01.2024, risultano non superate le nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 21 e 22*”.

Di seguito, dunque, si procede a dimostrare come il giudizio relativo al mancato superamento delle criticità sia fondato su considerazioni generiche e non supportato da alcun fondamento

istruttorio ed, anzi, smentito dal tenore degli elaborati agli atti della procedura e dei chiarimenti forniti in sede procedimentale dalla Società.

1. Con riferimento alla criticità **n. 1**, la Commissione ha ritenuto che la stessa non sarebbe superata in quanto la Società non avrebbe dedotto in merito alla presenza, nell'area di impianto ed in prossimità ad essa, di edifici rurali, beni monumentali, manufatti nonché, ancora, in ordine alle eventuali misure da intraprendere per mitigare gli eventuali impatti delle opere di progetto su tali elementi antropici e sui beni paesaggistici. Inoltre non si darebbe atto degli interventi di salvaguardia previsti per i cumuli di pietra segnalati.

A tale argomentazione la CTS ha fatto rinvio anche per motivare l'asserito mancato superamento della criticità **n. 2**, con la quale l'organo tecnico regionale aveva richiesto che fossero *“analizzati e messi in evidenza con adeguati elaborati cartografici tutti gli elementi costitutivi naturali e antropici, testimonianze di valore architettonico e paesaggistico, caratteristici ed identitari del paesaggio agricolo direttamente interessato dal progetto al fine del loro mantenimento e conservazione”*.

Ebbene, dalla consultazione degli elaborati progettuali agli atti della procedura (in particolare, quelli distinti con i codici PD-G. 4.4 e PD-G. 4.5) e dei chiarimenti forniti dalla Società nel *“addendum allo Studio d'Impatto Ambientale”* del novembre 2023 (elaborato PD-R.29), appare evidente come le contestazioni mosse dalla CTS non colgano nel segno.

Ed infatti, **dalla mera consultazione dei predetti elaborati (PD-G. 4.4 e PD-G. 4.5) si evince come con essi la Società abbia adeguatamente fornito una rappresentazione di tutti gli elementi indicati dalla CTS.**

Da tale rappresentazione cartografica si evince agevolmente che l'area di impianto non interferisce con le aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 site nei comuni di Mineo e Caltagirone (cfr. elaborato PD-G. 4.4).

Inoltre, è possibile riscontrare che per quanto attiene all'area di impianto sita nel lotto di Mineo, **solo esternamente alla suddetta sono presenti alcuni beni monumentali e manufatti, puntualmente indicati** (cfr. elaborato PD-G. 4.5, elementi indicati nella legenda come “D4, D5, D1, A2, B2”) che, tuttavia, non risultano interferiti dall'impianto, dovendosi per ciò escludere la necessità di realizzare misure di mitigazione per la salvaguardia degli stessi.

Con riferimento ad alcuni edifici rurali presenti nel lotto di Caltagirone – che, tuttavia, versano in uno stato di totale abbandono – la Soprintendenza, nel rilasciare l'autorizzazione paesaggistica sul progetto, non ne ha riconosciuto una rilevanza ai fini paesaggistici e,

dunque, non ha ritenuto di imporre alla Società l'adozione di misure volte alla relativa tutela e salvaguardia.

Ed allora, posto che l'Amministrazione istituzionalmente preposta alla tutela paesaggistica ed archeologica ha già positivamente scrutinato la compatibilità dell'intervento con tali beni, appare evidente che ogni ulteriore considerazione appare superflua e che i rilievi della CTS sono evidentemente irrilevanti e frutto di una difettosa istruttoria.

Con riferimento alle **uniche interferenze con beni paesaggistici e di interesse archeologico che si registrano per alcuni tratti dell'elettrodotto**, posto che anche queste sono state positivamente valutate dalla Soprintendenza, valga rammentare che l'elettrodotto sarà posato su viabilità esistente, per la maggior parte asfaltata, con la conseguenza che non andrà ad alterare minimamente il contesto paesaggistico di riferimento.

Infine, per quanto riguarda le interferenze con le zone di interesse archeologico, è stata prevista ogni possibile cautela, prevedendosi il coinvolgimento di un Archeologo che supervisionerà tutte le attività di scavo (cfr. p. 237 SIA).

Da quanto evidenziato ne deriva che sulle aree archeologiche e sugli edifici rurali che trovano collocazione lungo il percorso scelto per la posa del suddetto elettrodotto si avrà un impatto decisamente trascurabile.

Con riferimento ai **cumuli di pietra**, nel *"addendum allo Studio d'Impatto Ambientale"* del novembre 2023 (elaborato PD-R.29) la Società ha già chiarito che i rilievi effettuati sui luoghi e le dichiarazioni raccolte dai proprietari dei fondi hanno confermato che, nell'area di interesse, non risultano presenti muretti a secco ma unicamente cumuli di pietra, esito dell'attività antropica di "spietramento" dei fondi e accatastamento del pietrame di risulta, finalizzata a consentire la lavorazione della terra con mezzi meccanici evitandone il danneggiamento.

Ebbene, per quanto appena rappresentato, appare chiaro che non si tratti di cumuli di valore ecologico, culturale o storico, essendo il frutto della suddetta attività antropica di spietramento dei fondi. **Ne consegue che il rilievo della CTS è privo di giustificazione fattuale o giuridica.**

Ciononostante, la Società, se Codesto Spett.le Ente lo ritenesse opportuno, si impegna ad evitarne lo smantellamento e a salvaguardarne l'integrità.

Con riferimento, invece, alla richiesta di **analisi di tutti gli elementi naturali ed antropici non soggetti a tutela paesaggistica ed archeologica**, preliminarmente si ribadisce che la Soprintendenza ha già saggiato la compatibilità dell'intervento, da ciò discendendo la pretestuosità della richiesta formulata dalla, incompetente, CTS.

Di qui, dunque, la manifesta infondatezza e pretestuosità delle contestazioni genericamente mosse dalla CTS in relazione all'asserito mancato superamento delle criticità nn. 1 e 2.

2. La CTS ha ritenuto “non superata” neppure la criticità **n. 3** in quanto, a suo dire, la Società non avrebbe riportato gli interventi che intenderebbe realizzare per la salvaguardia delle aree di impluvio e il ripristino delle stesse aree e della vegetazione ripariale (i-iii); inoltre asserisce che dalla documentazione non sarebbe possibile rilevare l'osservanza di una fascia di rispetto di almeno 5 mt dai cumuli di pietrame riscontrati nell'area di progetto nè le procedure di cui si prevede l'adozione per il relativo mantenimento e la manutenzione (ii). Ebbene, anche le superiori contestazioni appaiono prive di pregio ovvero smentite dalla documentazione agli atti della procedura.

Ed infatti, per un verso, con riferimento ai cumuli di pietra, rinviando a quanto sopra già rilevato in merito alla mancanza di pregio storico/archeologico/ambientale/paesaggistico degli stessi, deve ulteriormente evidenziarsi come la asserita fascia di rispetto di 5 m che, a dire della CTS, andrebbe osservata, non trova fondamento in alcuna prescrizione normativa, tale per cui il rilievo che si riscontra appare del tutto arbitrario.

Ad ogni modo, come sopra evidenziato, la Società ha manifestato l'intenzione di salvaguardare i citati cumuli qualora prescritto da codesto Spett.le Ente.

Per altro verso, **appare evidente come le contestazioni mosse rispetto alla salvaguardia degli impluvi trovi puntuale smentita nella documentazione agli atti della procedura.**

Ed infatti, come chiarito dalla Società in sede di controdeduzioni e come già desumibile dalla Relazione idrologica e idraulica in atti (codice elaborato R.4.), le opere di impianto sono state progettate proprio in modo da non interferire con gli impluvi presenti, prevedendone la salvaguardia attraverso il mantenimento della medesima fascia di rispetto di almeno 10 mt dalle sponde individuata dalla stessa CTS quale misura per garantire la salvaguardia delle aree di impluvio.

Non si comprendono dunque - se non nel senso del difetto di istruttoria e della preconcepita ostilità nei confronti dell'iniziativa - le ragioni per cui la CTS abbia affermato che la Società non avrebbe previsto gli interventi per la salvaguardia delle aree di impluvio, atteso che la stessa Commissione ha affermato che la suddetta salvaguardia deve essere fornita “con fasce di rispetto”, che sono state, per l'appunto, opportunamente osservate dalla Società.

Infine, anche **in relazione agli interventi di ripristino delle stesse aree e della vegetazione ripariale a fine esercizio dell'impianto**, appare evidente come le contestazioni della CTS siano del tutto generiche e decontestualizzate, stante che la Società

ha opportunamente dimostrato di aver previsto di mantenere, durante la vita dell'impianto, le caratteristiche agronomiche del soprassuolo (cfr. elaborato codice R.14) ed a ripristinare, una volta smantellato l'impianto, l'uso agricolo dei suoli.

3. Con riferimento a quanto affermato dalla CTS in merito alla criticità n. 5 e, dunque, al fatto che la Società non avrebbe integrato il SIA con uno studio sugli impatti dell'elettrodotto sulle componenti ambientali interessate e non avrebbe previsto misure di mitigazione, si rammenta, innanzitutto, che la Commissione siciliana non ha competenza, in seno al presente procedimento, ad avanzare una richiesta di tale tenore.

In ogni caso, si precisa che la CTS aveva avanzato una mera richiesta di approfondimenti ambientali e progettuali, senza però richiedere puntualmente alcuna integrazione dello studio di impatto ambientale sul punto, dovendosi per ciò ritenere che quanto asserito dalla Commissione non trovi adeguato riscontro nelle richieste da questa avanzate nei confronti della Società.

Ad ogni modo, **si ribadisce che la Società ha già ricevuto il parere positivo dalla Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici, il che fa salvo anche il tracciato dell'elettrodotto aereo in argomento, dato che questo fa parte del progetto delle opere di connessione alla RTN positivamente valutato in sede di istruttoria.**

Infine, l'assunto della Commissione secondo cui il tracciato dell'elettrodotto aereo potrebbe avere un significativo impatto sull'avifauna "*per collisioni di volatili contro i tralicci nonché per elettrolocazione*", risulta chiaramente priva di fondamento istruttorio, in ragione del fatto che la Società, nel SIA, ha avuto modo di rilevare che dalla consultazione della Mappa delle principali rotte migratorie, si evince che la posizione dei siti di impianto non si trova lungo alcuna rotta migratoria e/o spostamento dell'avifauna sia locale che regionale (p. 226 elab. R.26 - MARE649PDRsia124R0).

Dunque, appare chiaro che la Commissione ha ignorato le valutazioni effettuate dalla Società (tanto negli elaborati progettuali agli atti che nel c.d. "addendum") con riferimento agli elementi indicati dalla CTS medesima nel su menzionato parere n. 395/2023, giungendo ad asserire in via del tutto ingiustificata l'assenza dei suddetti elementi all'interno dei documenti depositati dalla Società.

Tuttavia, qualora prescritto da Codesto Spett.le Ente, la Società si farà carico di un monitoraggio dell'avifauna al fine di escludere impatti significativi sulla componente indagata ed eventualmente al fine di proporre idonee misure di mitigazione.

4. In relazione alla criticità n. 6, occorre mettere in evidenza che lo studio condotto dalla Società sulle aree di posizionamento degli impianti fotovoltaici, non conduce alla conclusione cui è pervenuta la CTS nel parere oggetto di contestazione.

Ed infatti, con la documentazione depositata agli atti, la Società ha ampiamente dimostrato come – per quanto alcuni tratti dell’elettrodotto attraversino aree astrattamente caratterizzate da valore ecologico alto, da sensibilità ecologica alta, da pressione antropica media e da fragilità ambientale elevata – in concreto l’impatto previsto sarà trascurabile in ragione del fatto che, come evidenziato, l’elettrodotto percorrerà per la maggior parte viabilità esistenti, con la conseguenza che non saranno in alcun modo intaccate specie vegetazionali protette e che l’opera in oggetto non comporterà particolari impatti agli habitat interessati dal progetto.

5. Con riferimento alla criticità n. 7 rispetto alla quale la CTS ha contestato l’asserita mancanza, nella documentazione presentata dalla Società, di una analisi quanti/qualitativa dei mezzi in rapporto agli impatti che gli stessi possono determinare sulle principali componenti ambientali interessate (aria, acqua, rumori, etc) nonché di un raffronto con quanto previsto dal Piano Regionale Trasporti, occorre evidenziare che la Società, già nel SIA aveva provveduto ad analizzare la realizzazione dell’opera compatibilmente con il Piano Regionale Trasporti e successivamente nella nota integrativa, abbia in realtà fatto fronte a tutte le richieste precedentemente avanzate dalla Commissione.

Quest’ultima, infatti, ha analizzato l’impatto dei mezzi che verranno impiegati per la realizzazione, esercizio e dismissione dell’impianto in relazione ad ogni componente ambientale.

Nello specifico:

- Con riferimento alla componente “Rumore”, la Società ha avuto modo di specificare nel SIA che *“durante la realizzazione delle opere, saranno impiegati mezzi e attrezzature conformi alla direttiva macchine e in grado di garantire il minore inquinamento acustico. Non si prevedono lavorazioni durante le ore notturne a meno di effettive e reali necessità (in questi casi le attività notturne andranno autorizzate nel rispetto della vigente normativa). Adeguate schermi insonorizzanti potranno essere installati in tutte le zone dove la produzione di rumore supera i livelli ammissibili. Considerato che è molto probabile che i limiti di emissione supereranno i limiti imposti dalla norma, sarà cura del Proponente richiedere, al Comune interessato, l’autorizzazione in deroga per cantiere temporaneo, come previsto dalla L. 477/95, art. 6.*

In ogni caso, l’impatto sui ricettori più prossimi sarà limitato nel tempo, in quanto, come detto, i cantieri si classificano come temporanei?” (cfr. p. 212 SIA).

Inoltre, è stato evidenziato che *“l'unica fonte di inquinamento acustico è costituita dalle emissioni prodotte dai mezzi meccanici che devono eseguire le seguenti attività:*

- *Smontaggio dei pannelli fotovoltaici.*
- *Dismissione delle opere puntuali di sostegno dei pannelli.*
- *Dismissione di tutte le cabine elettriche (incluso l'edificio di consegna e le cabine a servizio del sistema BESS).*
- *Rimozione di opere civili di servizio (viabilità e recinzioni).*
- *Rimozione dei cavi di potenza.*
- *Ripristino aree come ante operam”* (cfr. p. 201 SIA).

Non può non evidenziarsi, peraltro, come la Società abbia avuto modo di riportare, in merito all'inquinamento acustico, tramite l'impiego di un'apposita tabella (cfr. p. 210 SIA), il livello di incidenza acustica di ogni singolo mezzo e macchinario di grossa stazza che potrà essere impiegato per la realizzazione delle opere.

Ne consegue che è del tutto priva di fondamento l'affermazione della CTS secondo cui la Società non abbia provveduto allo svolgimento di un'analisi quanti/qualitativa dei mezzi in rapporto agli impatti che gli stessi possono determinare, nel caso di specie, sulla componente acustica.

- Con riferimento alla componente “Acqua”, nel SIA è stato riscontrato che *“Con riferimento all'acqua, non si rilevano impatti diretti di tipo significativo. Si rileva un impatto significativo indiretto sulla quantità, in quanto sarà consumata acqua per il confezionamento del conglomerato cementizio armato e per l'abbattimento delle polveri che saranno prodotte in fase di cantiere. In fase di esercizio è previsto il consumo di acqua per la pulizia dei pannelli e per l'irrigazione controllata di tutte le aree a verde”* (cfr. p. 176 SIA).

In altra parte del SIA, la Società ha peraltro specificato che *“durante la fase di esercizio si prevede l'impiego di risorse idriche:*

- *per la pulizia dei pannelli fotovoltaici;*
- *in caso di movimenti terra per la manutenzione delle opere civili e degli elettrodotti interrati (si ricordi, infatti, che i movimenti terra provocano il sollevamento di polveri per l'abbattimento delle quali è necessario l'impiego di acqua che può essere nebulizzata attraverso appositi cannoni, o semplicemente aspersa, sul terreno e le viabilità)”* (cfr. p. 195 SIA).

Inoltre, **“l'impiego di risorsa idrica evidenziato per le attività di costruzione è, certamente, temporaneo. Si farà in modo di ottimizzarne l'uso al fine della**



massima preservazione. Infatti, ove possibile, la maggior parte dei movimenti terra, utili alla fase di costruzione, saranno concentrati durante la stagione fredda (con ciò riducendo il sollevamento di polveri e quindi l'impiego di acqua per l'abbattimento). Anche in questo caso si procederà con l'accorgimento aggiuntivo di bagnare periodicamente le piste di transito dei mezzi. Per l'abbattimento delle polveri potranno essere impiegati cannoni in grado di nebulizzare l'acqua. È provato che questo sistema comporta il minore dispendio di risorsa idrica, in quanto le particelle di acqua nebulizzata hanno una migliore capacità di intrappolare il granello di polvere: quindi, la nebulizzazione aumenta l'effetto dell'abbattimento" (cfr. p. 232 SIA).

Ed ancora, è stato evidenziato che "per quel che concerne l'inquinamento delle acque superficiali, si avrà l'accortezza di ridurre al minimo indispensabile l'abbattimento delle polveri che crea comunque un ruscellamento di acque che possono intorbidire le acque superficiali che scorrono sui versanti limitrofi all'area lavori. Si tratterà, comunque di solidi sospesi di origine non antropica che non pregiudicano l'assetto micro-biologico delle acque superficiali. Inoltre, per la preservazione delle acque di falda si prevede che i mezzi di lavoro vengano parcheggiati su aree dotate di teli impermeabili in materiale plastico da collocare a terra in modo che eventuali perdite di olii o carburanti o altri liquidi a bordo macchina siano captate e convogliate presso opportuni serbatoi di accumulo interrati dotati di disoleatore a coalescenza, il cui contenuto sarà smaltito presso centri autorizzati" (cfr. p. 214 SIA)

- In relazione alle emissioni di polveri e gas serra, la Società ha riportato nel SIA che "con riferimento alle emissioni di inquinanti e gas serra, si ricordi che tali impatti sono dovuti principalmente all'impiego di mezzi e macchinari che saranno impiegati per il ripristino come ante operam delle aree interessate dalle opere, nonché per la dismissione degli elettrodotti esterni alle aree di impianto. Le emissioni di inquinanti sono connesse alle perdite accidentali di carburante, olii/liquidi a bordo dei mezzi per il loro corretto funzionamento. Per i gas serra si faccia riferimento alle emissioni di gas di scarico, necessariamente emessi in fase di funzionamento (cfr. p. 201 del SIA).

La società ha, per di più, specificato, al fine di mitigare l'impatto dell'impianto sulla componente "aria", che "per ridurre al minimo le emissioni di inquinanti connesse con le perdite accidentali di carburante, olii/liquidi, utili per il corretto funzionamento di macchinari e mezzi d'opera impiegati per le attività, si farà in modo di controllare periodicamente la tenuta stagna di tutti gli apparati, attraverso programmate attività di manutenzione ordinaria. Inoltre, a fine giornata i mezzi da lavoro stazioneranno in corrispondenza di un'area dotata di teli impermeabili in materiale plastico da collocare a terra, con lo scopo di evitare che eventuali sversamenti accidentali

di liquidi possano infiltrarsi nel terreno (seppure negli strati superficiali). Gli sversamenti accidentali potranno essere captati e convogliati presso opportuni serbatoi di accumulo interrati dotati di disoleatore a coalescenza, il cui contenuto sarà smaltito presso centri autorizzati.

In caso di sversamenti accidentali in aree agricole, verranno attivate le seguenti azioni:

- *informazione immediata delle persone addette all'intervento;*
- *interruzione immediata dei lavori;*
- *bloccaggio e contenimento dello sversamento, con mezzi adeguati a seconda che si tratti di acqua o suolo;*
- *predisposizione della reportistica di non conformità ambientale;*
- *eventuale campionamento e analisi della matrice (acqua e/o suolo) contaminata;*
- *predisposizione del piano di bonifica*
- *effettuazione della bonifica;*
- *verifica della corretta esecuzione della bonifica mediante campionamento e analisi della matrice interessata.*

Per i gas di scarico la riduzione potrà essere attuata facendo rispettare i turni lavorativi programmati. Inoltre, i mezzi impiegati dovranno rispondere ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti e dotati di sistemi di abbattimento del particolato. Anche i sistemi di emissione saranno oggetto di controlli periodici che ne assicurino la piena funzionalità” (cfr. p. 209 SIA).

Peraltro, la Società ha opportunamente richiamato l'elaborato “Piano di monitoraggio cod. R.20”, dal quale si evince come la Società abbia approfondito gli studi in relazione all'impatto che i mezzi di trasporto necessari per la realizzazione, esercizio e dismissione dell'impianto avrebbero sulle componenti ambientali, con particolare riferimento alla componente acqua (pp. 11 ss. dell'elaborato) ed aria (p. 13 ss.).

Un'ulteriore analisi, come noto, è stata effettuata nell'ambito dell'Addendum al SIA e, alla luce di quanto discusso, si ritiene di aver effettuato una corretta ed esaustiva analisi qualitativa. Si ritiene rinviabile alla fase di ottemperanza la definizione del possibile numero di mezzi (con la relativa tipologia) che saranno impiegati per la realizzazione delle opere.

Anche questa può essere una prescrizione che può tradursi in un monitoraggio mensile dei mezzi che saranno realmente impiegati durante la fase di cantiere e nel relativo monitoraggio mensile del rumore prodotto dai mezzi e della qualità dell'aria in corrispondenza dei recettori sensibili individuati nell'Addendum al SIA.

E allora, è evidente che le contestazioni mosse dalla Commissione in ordine alle criticità n. 7 sono il frutto di una insufficiente attività istruttoria, atteso che la Società ha avuto cura di

trattare più volte, all'interno del SIA, nonché nell'Addendum, i potenziali impatti del progetto sulle principali componenti ambientali.

6. Relativamente alla **criticità n. 9** la CTS ha rilevato che le controdeduzioni della Società non sarebbero adeguatamente corredate da uno studio sulla gittata degli aerogeneratori.

È necessario evidenziare, in primo luogo, che la Commissione non aveva in alcun modo avanzato una richiesta puntuale affinché la Società svolgesse uno studio sulla gittata degli aerogeneratori dell'impianto limitrofo interessati dal progetto della Società.

La CTS, infatti, si era limitata ad affermare che *“occorre che siano dettagliate le interferenze con gli aerogeneratori in esercizio che ritagliano l'impianto eolico di Mineo e le interferenze tra o con i cavidotti interrati, del parco eolico”*.

Dunque, la richiesta della Commissione era molto generica, atteso che veniva richiesto semplicemente di indicare le eventuali interferenze tra i due impianti, senza menzionare espressamente uno studio sulla gittata degli aerogeneratori.

Ciononostante la Società, al fine di riscontrare la richiesta avanzata dalla CTS, ha opportunamente evidenziato nelle sue controdeduzioni (prot. n. MASE-2023-156546 del 04.10.2023) tutti gli elementi necessari affinché si potesse avere un quadro completo delle possibili interferenze tra i due impianti, corredato da una dichiarazione della Società con cui questa si è dimostrata disponibile ad assumersi il rischio di eventuali danni ed a manlevare la VRG WIND 819 da qualsivoglia responsabilità da danno provocato da difetti di turbina e/o caduta di ghiaccio dalle pale che si dovessero manifestare sull'impianto fotovoltaico.

Nelle suddette controdeduzioni, inoltre, la Società ha avuto cura di specificare anche che:

- All'interno dei 146 mt di buffer dalle pale non sono presenti manufatti adibiti al personale addetto alla gestione dell'impianto fotovoltaico
- Il parco fotovoltaico proposto dalla scrivente società si trova in area idonea proprio in ragione del fatto che lo stesso è situato nel raggio di 500 metri dal perimetro dell'ubicazione del parco eolico attualmente esistente della VRG WIND 819. Il fatto che il Legislatore ed il MASE abbiano ritenuto tali aree idonee alla collocazione di impianti fotovoltaici implica che il rischio in parola, alla luce della evoluzione della tecnologia costruttiva degli aerogeneratori e delle loro componenti, sia ritenuto talmente remoto da giustificare la collocazione di impianti FER in tali siti.

- In fase di progetto esecutivo, la scrivente società farà in modo di assicurare gli accessi a tutte le postazioni dell'impianto eolico esistente lasciando libera la viabilità alle piazzole con le relative servitù.
- In relazione all'osservanza di una distanza minima di 2,5 mt dalla trincea del cavidotto dell'impianto in esercizio VRG WIND 819, la Società si è impegnata a rispettare una distanza sufficiente al fine di non produrre interferenze elettriche e/o di scavo.

E' evidente, dunque, come la Commissione abbia, in maniera del tutto pretestuosa, ritenuto non superata la suddetta criticità, atteso che la Società ha correttamente riportato tutto quanto necessario per comprendere le possibili interferenze tra il progetto della Blusolar ed il parco eolico della VRG WIND 819, facendo, quindi, correttamente fronte alle richieste in precedenza avanzate dalla CTS.

7. Appare opportuno trattare congiuntamente le contestazioni svolte dalla CTS rispetto alle criticità nn. 10, 11 e 16 nonché, nell'ambito delle "valutazioni finali", rispetto al Piano di Monitoraggio Ambientale.

In particolare, la CTS ha valutato - in senso ostativo alla espressione di un parere positivo di compatibilità ambientale del progetto - che sul portale del MASE non sono presenti il parere della Autorità di Bacino relativamente all'attraversamento dell'elettrodotto di aree P3 del PAI (criticità n. 10), il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste relativamente agli interventi ricadenti in area sottoposta a vincolo idrogeologico e all'attraversamento da parte dell'elettrodotto di aree boscate (criticità n. 11), il progetto degli interventi compensativi di riqualificazione ecologica redatto in accordo con il Comune di Mineo (criticità n. 16), nonché l'evidenza dell'intervenuta approvazione da parte di ARPA del Piano di Monitoraggio Ambientale e del Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo.

Ebbene, appare evidente come i superiori rilievi appaiano abnormi dal momento che la CTS ha preteso di considerare alla stregua di una causa ostativa alla assentibilità dell'impianto la attuale mancata acquisizione dei superiori pareri e della approvazione di ARPA che, tuttavia, possono e saranno certamente acquisiti nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ai fini della realizzazione e l'esercizio dell'impianto, fermo restando che ove Codesto Spett.le MASE, nella qualità di Amministrazione procedente, ritenesse necessario o opportuno acquisire tali contributi prima ed ai fini della chiusura della procedura ambientale in corso, potrà senz'altro procedersi a richiedere l'espressione delle Amministrazioni e gli Enti in parola.

In ogni caso, in merito alla paventata interferenza dell'elettrodotto con le aree boscate e le aree P3 del PAI, appare opportuno ribadire che, come già rilevato nella relazione integrativa, tale interferenza in concreto non sussiste in quanto i tratti di elettrodotto in questione saranno posati sulla viabilità già esistente.

Dunque, appare evidente come lo sfruttamento di viabilità già esistenti renda, di fatto, inesistenti o comunque totalmente irrilevanti le ritenute (dalla CTS) interferenze tra il tracciato dell'elettrodotto e le aree boscate e PAI.

Con riferimento alle misure di compensazione da concordare con il Comune – posto che nell'*addendum* del novembre 2023 la Società ha già manifestato il proprio impegno a attuare quanto richiesto dalla CTS ed a redigere apposito piano di manutenzione una volta individuate le aree e concordato con il Comune le specie da piantumare – deve osservarsi come, ai sensi della normativa vigente, la definizione del progetto di eventuali interventi compensativi a favore dell'Amministrazione comunale non sia richiesta nella presente fase procedimentale.

Come noto, invero, l'Allegato 2 delle Linee Guida adottate con D.M. 10 settembre 2010 detta i criteri che devono essere osservati nell'eventualità in cui vengano fissate misure compensative a favore dei Comuni in relazione all'installazione nei relativi territori di impianti FER.

Tra i criteri nel rispetto dei quali deve avvenire la fissazione delle eventuali misure compensative a favore dei Comuni, l'Allegato annovera, al comma 2, quello secondo cui “*f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune*”, precisando, al successivo comma 3, che “*L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica*”.

Le misure compensative da riconoscersi ai Comuni, dunque, devono essere acquisite in sede di rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Pertanto, appare evidente come il rilievo mosso dalla CTS in merito alla mancata definizione delle misure compensative in favore il Comune di Mineo nella corrente fase procedimentale di VIA sia del tutto inconferente e non possa in alcun modo ritenersi ostativa alla valutazione di compatibilità ambientale del progetto.

8. Parimenti frutto di una istruttoria superficiale e di una preconcepita ostilità della CTS nei confronti nell'iniziativa della Società si rivelano le contestazioni relative alle **criticità nn. 12 e 13**, che appare funzionale trattare congiuntamente afferendo le stesse alla tematica del consumo del suolo.

In particolare, rispetto alla criticità n. 12, la CTS ha contestato alla Società che nello studio dalla stessa condotto “*non viene riportato se l'intervento genera alterazione, sistematica e continuativa, dei caratteri specifici delle aree agricole e del paesaggio rurale e se determina conflitti con gli obiettivi e gli indirizzi di conservazione e tutela del suolo e del paesaggio attivi e vigenti*”.

Con riferimento alla criticità n. 13, invece, la CTS ha contestato (i) per un verso, che l'ombreggiamento creato dai pannelli e le strutture fisse e monoassiali di cui è prevista l'installazione determinerebbero la perdita di fertilità dei terreni sottostanti; (ii) per altro verso, che non sarebbe stata fornita un'adeguata rappresentazione dell'indice del suolo occupato da impianti FER già esistenti/autorizzati, per quanto tali dati fossero desumibili tramite portale SiVVI o presso gli uffici comunali, in caso di impianti realizzati in forza di SCIA/PAS/DILA.

Ebbene, tutti i superiori rilievi appaiono privi di pregio.

Innanzitutto, dalla mera consultazione degli elaborati progettuali – evidentemente non esaminati dalla CTS con la dovuta accuratezza nell'ambito dell'istruttoria asseritamente svolta – si evince come la Società abbia scrupolosamente indagato gli aspetti riferiti nella contestazione del mancato superamento della criticità n. 12 dimostrando, con il supporto delle analisi tecniche versate in atti, come non sia predicabile alcuna significativa alterazione dei caratteri delle aree agricole e del paesaggio rurale o il conflitto dell'iniziativa con gli obiettivi e gli indirizzi di conservazione e tutela del suolo e del paesaggio.

Ed infatti, rinviando per la compatibilità con il paesaggio alle valutazioni svolte dalla competente Soprintendenza territoriale nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata sul progetto, appare opportuno richiamare sinteticamente quanto ampiamente argomentato nel SIA, nella “*Relazione essenziale*” (elaborato codice “R_16-MARE649PDRrsp016R0”) e nella “*Relazione pedoagronomica*” (elaborato codice “R_14-MARE649PDRrsp014R0”).

In particolare, nei superiori elaborati è stato rilevato che i dati desunti dalla carta dell'uso del suolo rappresentata secondo la classificazione Corine Land Cover (CLC) e gli esiti dei sopralluoghi in sito hanno confermato che l'area prescelta per la realizzazione dell'impianto è costituita per intero da seminativi (peraltro coltivati secondo i sistemi tradizionali che vedono il massiccio impiego di elementi chimici estranei come concimi, diserbanti, antiparassitari, fitofarmaci, ecc), incolti e terreni abbandonati e nella stessa non si rinviene la

presenza di coltivazioni arboree quali olivo, vite o agrumi né di produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio.

Inoltre, nella documentazione progettuale risulta ampiamente illustrato che saranno presi dovuti accorgimenti che permetteranno di mantenere inalterate le caratteristiche agronomiche del soprassuolo.

In tal senso, è stato, tra l'altro, documentato che:

“ il progetto prevede di lasciare il terreno allo stato naturale, inerbito con miscugli di leguminose e graminacee senza modificazioni della morfologia e della struttura del suolo e del sottosuolo, garantendo così la riduzione dell'erosione superficiale e non introducendo alcun fattore di dissesto idrogeologico; il mantenimento dei livelli ante operam di sostanza organica del suolo è garantito dal fatto che per tutta la durata della vita utile dell'impianto il terreno non sarà sottoposto a pressioni antropiche derivanti dall'apporto di elementi chimici estranei (diserbanti, concimi, etc);

- Per la pratica dell'inerbimento si utilizzeranno specie che si caratterizzano per la loro rusticità, come la sulla, che inoltre essendo delle specie leguminose azotofissatrici, arricchiscono il terreno di azoto. Le leguminose in alternativa possono essere utilizzate in miscuglio con altre specie graminacee.

- non prevede interventi di livellamento del terreno e/o di modifica dei profili dei suoli;

- non prevede modifiche alle caratteristiche morfologiche e pedologiche dei suoli;

- non prevede l'espianto delle esistenti colture (allo stato attuale il terreno risulta incolto da anni);

- prevede il mantenimento della permeabilità del terreno e della viabilità poderali;

- la tipologia di impianto non compromette le caratteristiche morfo-pedologiche e consente la totale rimessa in pristino dei luoghi successivamente alla dismissione” (cfr. Relazione pedoagronomica, par. 8.2.).

Inoltre, sempre sotto il profilo agronomico, è stato documentato che la parziale copertura del suolo connessa all'installazione dell'impianto si atteggi come una sorta di “set aside” (un regime agronomico adottato nell'ambito della politica agricola comune che consiste nel ritiro dalla produzione di una determinata quota della superficie agraria utilizzata che doveva essere lasciata a riposo per periodi più o meno lunghi, anche fino a 20 anni).

Per il periodo di vita utile dell'impianto fotovoltaico, infatti, non verranno distribuiti concimi e fitofarmaci, per cui la sospensione delle attività colturali e delle lavorazioni si tradurrà in un giovamento delle caratteristiche agronomiche, della capacità produttiva dei suoli agrari e della relativa fertilità.

Sempre sotto il profilo della fertilità e del mantenimento delle condizioni agronomiche dei suoli, valga ribadire che nella documentazione progettuale è compiutamente illustrato come la superficie sottostante ai pannelli sarà totalmente libera, mantenuta allo stato naturale, per

effetto del movimento rotazionale della terra e l'ampiezza dei corridoi che sono previsti tra un filare e l'altro dei moduli e l'altezza libera al di sotto degli "spioventi", non sarà ostacolato il passaggio della luce del sole e sarà mantenuta la totale aerazione e la normale circolazione idrica.

A tale ultimo proposito, è stato dimostrato come la maggior parte della superficie asservita all'impianto non preveda alcun tipo di ostacolo alla infiltrazione delle acque meteoriche, né alcun intervento di impermeabilizzazione e/o modifica irreversibile del profilo dei suoli.

Né la perdita di fertilità del suolo, paventata dalla CTS, potrebbe essere ricondotta, come indimostratamente asserito dalla CTS, all'ombreggiamento creato dai pannelli e le strutture fisse e monoassiali di cui è prevista l'installazione.

In tal senso, invero, negli elaborati progettuali sono stati riportati gli esiti delle analisi scientifiche che dimostrano che le aree soggette ad ombreggiamento, come il sottobosco, presentano un livello di fertilità maggiore rispetto a quello di aree sottoposte ad attività agricola, come i campi coltivati e quelli interessati da colture arboree intensive, e ciò in quanto nelle aree ombreggiate si forma e si mantiene uno strato superficiale di terreno arricchito di sostanza organica, proveniente dalla decomposizione della vegetazione spontanea.

L'ombreggiamento del terreno, pertanto, ha come effetto quello di favorire le colture che saranno praticate su questi terreni, successivamente alla rimozione dei pannelli fotovoltaici, in quanto consente l'incrementare della percentuale di sostanza organica presente nel terreno, proveniente dalla decomposizione della vegetazione che spontaneamente cresce sotto i moduli e di ridurre il tasso di mineralizzazione.

Ed allora, alla luce delle superiori considerazioni, che sintetizzano in maniera estremamente succinta le analisi svolte dalla Società nella documentazione progettuale, agli atti del procedimento appare evidente come **la Società abbia ampiamente esaminato e consentito di escludere che l'impianto possa generare alterazione dei caratteri delle aree agricole, che possa determinare conflitti con gli obiettivi e gli indirizzi di conservazione e tutela del suolo e che l'ombreggiamento creato dai pannelli possa determinare la perdita di fertilità dei terreni sottostanti.**

Infine, con riferimento alla contestazione secondo cui non sarebbe stata fornita un'adeguata rappresentazione dell'indice del suolo occupato da impianti FER già esistenti/autorizzati, appare evidente come l'imposizione della richiesta analisi su scala provinciale e con specifica indicazione dei dati riferibili ai singoli comuni – tale da evidenziare il rapporto tra superficie

di suolo consumato e superficie territoriale complessiva nonchè il consumo di territorio per abitante insediato – sia evidente abnorme rispetto ai fini della procedura in corso ed, in ogni caso, tale da porre in capo al proponente un incombente istruttorio davvero ingiustificabile. Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, estrapolate dalla documentazione progettuale agli atti, appare evidente come, per un verso, le criticità rilevate dalla CTS siano prive di alcun fondamento e, per altro verso, come l'organo tecnico regionale si sia determinato all'esito di un'istruttoria del tutto carente e si sia trincerato dietro richieste istruttorie pretestuose ed abnormi.

11. Con riferimento alla **criticità n. 15**, afferente alla tematica dell'effetto cumulo con altri progetti ed impianti FER limitrofi, la CTS ha contestato alla Società che la documentazione prodotta non consentirebbe la *“verifica degli impatti cumulativi in funzione della dimensione totale degli stessi, nonché della superficie totale occupata in rapporto alla superficie comunale/provinciale. Non viene riportato se trattasi di impianti in fase autorizzativa/autorizzati/in corso di realizzazione/in esercizio. Che l'assenza dei dati precedentemente citati non consente di verificare il reale consumo di suolo. Che in merito all'effetto sull'avifauna, al paragrafo 9.3.4 del SLA, viene riportato l'impiego di pannelli antiriflesso ma non vengono adottate ulteriori soluzioni per mitigare l'effetto cumulativo”*.

Ebbene, anche i superiori rilievi risultano puntualmente smentiti dalla documentazione agli atti della procedura.

In via preliminare, al fine di contestualizzare le pretese istruttorie avanzate dalla CTS, deve rammentarsi come il buffer di 10 km cui quest'ultima fa riferimento per perimetrare la verifica sugli impatti cumulativi demandata alla Società non sia prescritto da nessuna norma, con la conseguenza che tale pretesa istruttoria è del tutto priva di fondamento.

Allo stesso modo, anche il preteso riferimento a tutti gli impianti FER limitrofi in fase autorizzativa/autorizzati/in corso di realizzazione/in esercizio risulta in contrasto con il quadro normativo regolamentare ed ermeneutico di riferimento, che prescrive che la valutazione degli impatti cumulativi di un determinato intervento sia effettuata con riguardo ai progetti appartenenti alla medesima categoria progettuale dello stesso (nel caso di specie, quindi, solo i fotovoltaici e non tutti i FER) e limitatamente agli impianti già esistenti (e quindi già realizzati) nonché ai progetti autorizzati, ovverosia quelli rispetto ai quali si sia concluso positivamente il procedimento autorizzativo di volta in volta attivato.

A tale ultimo proposito, invero, anche il Consiglio di Stato ha chiarito come *“rappresenta un errore metodologico... considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche gli impianti in corso di realizzazione mentre l'allegato VII al Testo Unico dell'Ambiente richiede che tale valutazione sia*

limitata solo ad altri progetti esistenti e/o approvati? (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2023, n. 8235; Id. 11 settembre 2023 nn. 8260-8263 e 30 agosto 2023, n. 8029).

Tanto chiarito, deve rilevarsi come, ancorché non sia richiesto dalla disciplina di riferimento, la Società, diversamente da quanto asserito dalla CTS, abbia puntualmente indicato, rispetto ad un buffer di 10 km dal perimetro della propria iniziativa, i progetti esistenti/approvati/in fase di autorizzazione riportando gli esiti della analisi dell'aerofotogrammetria di Google Earth e della consultazione del Sito del GSE Atla-Impianti (https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html) e il Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana (<https://si.vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/ricerca/progetti-1>) (Cfr. SIA, par. 8.4.13.).

Inoltre, nell'elaborato "Rilevamento impianti LAFR nel raggio di 10 km dall'area di intervento" (codice PD-G.4.15) la Società ha indicato cartograficamente la collocazione di tali progetti, evidenziando pure quali tra gli stessi siano esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione. L'analisi degli impatti cumulativi rispetto alle varie componenti ambientali è poi contenuta al paragrafo 9.3.10. del SIA.

Di qui, dunque, l'infondatezza e pretestuosità delle contestazioni della CTS secondo cui "Non viene riportato se trattasi di impianti in fase autorizzativa/autorizzati/incorso di realizzazione/in esercizio" e, per l'effetto, anche di quelle relative alla contestata assenza dei dati relativi alla superficie totale occupata in rapporto alla superficie comunale/provinciali, anche ai fini della verifica cumulativa del reale consumo di suolo.

Infine, il contestato difetto di istruttoria deve rilevarsi anche rispetto al rilievo mosso dalla CTS secondo cui, con riferimento alla valutazione degli impatti del progetto sull'avifauna, la Società avrebbe riportato l'impiego di pannelli antiriflesso ma non avrebbe previsto ulteriori soluzioni per mitigare l'effetto cumulativo.

Ebbene, al riguardo, valga rammentare come la Società abbia diffusamente trattato il tema, tra l'altro, nel SIA e nella Relazione pedoagronomica, non limitandosi ad argomentare la scelta dei pannelli antiriflesso, che consente di evitare il cosiddetto effetto "lago".

Ed infatti, la Società ha innanzitutto rilevato che gli impatti del progetto sull'avifauna devono in concreto ritenersi trascurabili in quanto, come si evince dalla Mappa delle principali rotte migratorie del Piano faunistico Venatorio, la posizione dei siti di impianto non si trova lungo alcuna rotta migratoria e/o spostamento dell'avifauna sia locale che regionale.

Per altro verso, negli elaborati tecnici vengono illustrati gli esiti della ricerca bibliografica che conferma come non esistano studi in grado di dimostrare che i fenomeni di riflessione della luce solare siano in grado di determinare un abbagliamento delle specie avicole che transitano

sopra l'impianto, né tanto meno di incidere sulle rotte migratorie o generare fenomeni di collisione e mortalità delle specie avicole.

In ultimo si rileva come la Società abbia previsto il monitoraggio dell'Avifauna all'interno del documento avente codice PD-R.20.

Tanto chiarito – e per quanto dunque negli elaborati progettuali sia stato dimostrato che gli impatti sull'avifauna sono, in concreto, da considerarsi trascurabili – la Società ha in ogni caso individuato apposite cautele per minimizzarli ulteriormente, prevedendo, ad esempio, che i lavori di installazione dell'impianto siano effettuati evitando il periodo di nidificazione delle principali specie avicole e che le attività di manutenzione siano effettuate attraverso sistemi a ridotto impatto ambientale sia nella fase di pulizia dei pannelli sia nell'attività di trattamento del terreno.

12. Con riferimento alla criticità n. 17 relativa al consumo idrico stimato per le fasi di cantiere esercizio e dismissione dell'impianto, valga innanzitutto rilevare come, diversamente da quanto contestato, la Società ha fatto puntuale riferimento all'impiego della risorsa idrica per il lavaggio dei pannelli e l'irrigazione delle aree a verde (cfr. SIA, parr. nn. 6.4. e 9.2.3).

Con riferimento alla quantificazione di tale risorsa per tutte le attività indicate deve rilevarsi che non è immediato effettuare una valutazione puntuale, in quanto prevale la componente aleatoria dovuta principalmente alle condizioni meteorologiche. In alternativa, si suggerisce l'effettuazione di un costante monitoraggio della risorsa idrica che sarà utilizzata durante tutte le attività segnalate.

Anche per le fonti di approvvigionamento è prematura ogni valutazione. Le fonti che saranno individuate saranno preventivamente comunicate all'Autorità competente prima dell'avvio di ciascuna attività.

Di qui, dunque, la conferma che la CTS ha svolto un'istruttoria del tutto superficiale sul progetto della Società.

Ma non solo.

Ed infatti, appare evidente come, in ogni caso, i superiori rilievi critici non possano sorreggere il giudizio di incompatibilità paesaggistica espresso dalla CTS, potendo al più dare luogo all'imposizione di prescrizioni relative all'efficiente uso della risorsa idrica.

13. Infine, dalla mera lettura delle contestazioni mosse dalla CTS rispetto alle criticità nn. 21 e 22 appare evidente l'assoluta irragionevolezza delle stesse, oltre che la relativa irrilevanza ai fini del giudizio negativo pure espresso dalla CTS.

Ed infatti, la CTS ha contestato che il SIA non è stato integrato con quanto analizzato alle criticità n. 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 del parere n. 395/2023 e che gli elaborati planimetrici trasmessi per la prima volta con integrazione del 17 gennaio 2024 e che hanno subito variazioni rispetto a quanto presentato in sede di istanza non sono stati ritrasmessi in formato shapefile.

Ebbene, al riguardo appare sufficiente rilevare come – considerato il principio costituzionale di leale collaborazione cui devono essere improntati i rapporti tra i privati e la P.A. e i principi di derivazione eurounitaria di massima semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi afferenti agli impianti FER – sia del tutto pretestuoso ed abnorme pretendere la formale integrazione del SIA e la trasmissione degli elaborati cartografici in formato shapefile, stante che ad oggi non c'è nessuna norma che richieda un simile adempimento e che solo gli elementi del progetto areali, lineari e puntuali vengono trasmessi in formato shapefile.

Di conseguenza, tale richiesta appare immotivata in quanto i dati GIS sono stati trasmessi in sede di istanza al MASE come da Linee Guida – Specifiche tecniche per la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006, pertanto si confermano validi i dati GIS già trasmessi inerenti la posizione delle opere in progetto ad oggi non variata.

B. Per altro verso, la CTS, nel rassegnare le proprie “*valutazioni finali*”, ha rilevato, in senso ostativo al rilascio di un parere favorevole di compatibilità ambientale, che “*nella fattispecie che ci occupa difetta di eventuale dichiarazione di pubblica utilità e inoltre non consente la riconduzione della eventuale procedura espropriativa alle sole parti al servizio del funzionamento della struttura principale nonché della disponibilità giuridica per le restanti aree interessate dal progetto*”.

Il su esteso rilievo è tanto infondato quanto grave nella misura in cui la CTS muove contestazioni speciosamente ignorando il quadro normativo vigente.

In primo luogo, in quanto è ben più che notorio il fatto che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera avviene unitamente al rilascio dell'Autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, ragion per cui, in pendenza di iter di VIA, è sin troppo evidente come tale requisito sia del tutto ultroneo e non necessario al perfezionamento dell'istanza.

Inoltre, appare evidente l'inconducenza e pretestuosità di tale rilievo in quanto ai fini della valutazione dell'impatto ambientale è del tutto irrilevante introdurre la tematica della disponibilità delle aree di impianto.

Infatti, trattasi di un aspetto prettamente connesso alla fase del rilascio dell'Autorizzazione Unica, così come emerge dallo stesso dato letterale dell'art. 2 comma 2 della L.R. 29/2015, impropriamente richiamato dalla CTS, ed ai sensi della quale la documentazione a comprova della disponibilità giuridica dei suoli deve essere allegata all'istanza di Autorizzazione Unica e non a quella per il rilascio della VIA.

Ne consegue che è altresì del tutto pretestuoso il rinvio alla pronuncia del CGA n. 647/2023, che non può trovare applicazione al caso di specie.

Infine il rilievo in contestazione integra ulteriore conferma della incompleta e superficiale attività istruttoria su cui si basa il parere della CTS oggi contestato.

Ed infatti, sarebbe stato sufficiente chiedere alla Società di integrare la documentazione (se pur non tenuta in ragione della fase procedimentale in corso) al fine di ottenere comprova del fatto che la stessa ha stipulato contratti preliminari di costituzione dei necessari diritti reali, come di seguito riportato:

- Part. 4, 44 Foglio17 sub / Comune di Mineo (CT):
 1. Contratto Preliminare del 06/11/2019. Data di registrazione Agenzia dell'Entrate di Pescara del 25/11/2020 n. 4309 serie 3;
 2. Cessione Contratto Preliminare. Data di registrazione Agenzia dell'Entrate di Pescara del 30/11/2020 n.4368 serie 3
 3. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 18/01/2023 n. 4364 serie 3
 4. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 18/01/2023 n. 136 serie 3
 5. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 06/12/2023 n. 1891 serie 3

- Part. 42, 45 Foglio17 sub / Comune di Mineo (CT):
 1. Contratto Preliminare del 30/11/2020. Data di registrazione Agenzia dell'Entrate di Pescara del 30/11/2020 n. 4365 serie 3;
 2. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 30/11/2020 n. 4369 serie 3
 3. Cessione Contratto Preliminare. Data di registrazione Agenzia dell'Entrate di Pescara del 31/01/2020 n.4418 serie 3
 4. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 31/01/2023 n. 259 serie 3
 5. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 06/12/2023 n. 1890 serie 3

- Part. 80, 122, 123, 124, 125, 126, 127,128, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 Foglio15 sub / Comune di Mineo (CT):
 1. Contratto Preliminare del 06/11/2019. Data di registrazione Agenzia dell'Entrate di Pescara del 30/11/2020 n. 4367 serie 3;

2. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 19/11/2020 n. 4272 serie 3
 3. Cessione Contratto Preliminare. Data di registrazione Agenzia dell'Entrate di Pescara del 04/12/2020 n.4416 serie 3
 4. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 18/01/2023 n. 141 serie 3
 5. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 12/12/2023 n. 1932 serie 3
- Part. 113, 114 Foglio15 sub / Comune di Mineo (CT):
1. Contratto Preliminare del 06/11/2019. Data di registrazione Agenzia dell'Entrate di Pescara del 21/01/2020 n. 4358 serie 3;
 2. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 30/11/2020 n. 4373 serie 3
 3. Cessione Contratto Preliminare. Data di registrazione Agenzia dell'Entrate di Pescara del 04/12/2020 n.4417 serie 3
 4. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 18/01/2023 n. 143 serie 3
 5. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 12/12/2023 n. 1933 serie 3
- Part.56 Foglio 28 sub / Comune di Mineo (CT):
1. Contratto Preliminare del 21/01/2020. Data di registrazione Agenzia dell'Entrate di Pescara del 25/11/2020 n. 4316 serie 3;
 2. Cessione Contratto Preliminare. Data di registrazione Agenzia dell'Entrate di Pescara del 30/11/2020 n.4777 serie 3
 3. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 31/01/2023 n. 254 serie 3
 4. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 06/12/2023 n. 1891 serie 3
- Part.174 Foglio 23 sub / Comune di Caltagirone (CT) e Part. 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 45, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 126, 127, 134, 151, 172 Foglio 50 sub / Comune di Caltagirone (CT) e Part. 165, 194, 195, 198 Foglio 25 sub / Comune di Caltagirone (CT):
1. Contratto Preliminare del 16/09/2020. Data di registrazione Agenzia dell'Entrate di Pescara del 10/12/2020 n. 4460 serie 3;
 2. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 12/05/2021 n. 1407 serie 3
 3. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 12/05/2021 n. 1410 serie 3
 4. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 18/09/2023 n. 1514 serie 3
- Part. 84, 124 Foglio 50 sub / Comune di Caltagirone (CT):
5. Contratto Preliminare del 03/02/2022. Data di registrazione Agenzia dell'Entrate di Pescara del 21/07/2022 n. 710 serie 3;
 6. Atto di Modifica a Contratto Preliminare. Data di registrazione all'Agenzia delle Entrate il 15/01/2024

Con riserva di allegare i contratti ove ritenuto necessario e nel rispetto della privacy delle parti interessate.

C. Ed ancora, la CTS ha contestato alla Società che il Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo (codice elaborato PD-R.11) *“non è corredato da un computo metrico che chiarisca le reali volumetrie di scavo, i rinterri e i quantitativi che dovranno essere, previa caratterizzazione, eventualmente conferiti in centri autorizzati al recupero/smaltimento”* e che *“non risulta conforme al DPR 120/2017 in quanto non viene riportato il computo metrico delle volumetrie previste, piano di riutilizzo in sito e volumetria da destinare ai centri di recupero”*.

Ebbene, anche tali osservazioni non colgono nel segno e sono il frutto di una istruttoria inadeguata, dal momento che ivi si contestano delle carenze che, tuttavia, non sono ravvisabili nell'elaborato agli atti del procedimento.

Ed infatti, contrariamente a quanto inopinatamente rilevato dalla CTS, il Piano preliminare di riutilizzo delle terre e rocce da scavo presentato dalla Società è stato redatto in conformità al DPR 120/2017 (cfr. capitolo 2 del Piano).

Inoltre, in merito ai contenuti, il documento è dotato di computo metrico dei volumi di scavo e rinterro (cfr. pagine da 22 a 24 del documento con codice PD-R.11).

Per quanto riguarda il riutilizzo dei materiali, dalla consultazione dell'elaborato si evince che il materiale escavato in corrispondenza dei siti di impianto sarà ivi integralmente riutilizzato, previa caratterizzazione chimico-fisica da effettuarsi anche in base al Piano preliminare inviato in sede di prima istanza).

Per le opere di posa dell'elettrodotto esterno alle aree di impianto è invece stato indicato che sono previsti 25.500 m³ di materiale escavato, oltre a circa 2.000 m³ di conglomerati bituminosi (cfr. pag. 25 del documento). Si precisa in questa sede che tali materiali saranno conferiti in siti di recupero (terre e rocce e conglomerati bituminosi) anziché a discarica.

I siti di recupero potranno essere individuati in sede di ottemperanza.

In ogni caso le tematiche trattate possono essere risolte, come normalmente avviene, in sede di rilascio del Decreto VIA mediante l'introduzione di apposite prescrizioni e, pertanto, non possono in alcun modo ritenersi ostative al rilascio del su menzionato Decreto positivo.

D. Infine, la CTS ha contestato alla Società che il Piano Dismissione Impianto con allegato computo metrico estimativo non riporterebbe il progetto di ripristino ambientale a verde delle aree interessate dal posizionamento degli impianti post dismissione.

Anche tale contestazione è errata.

Ed infatti, nel Piano di dismissione (codice elaborato PD-R.12) è stato valutato un costo a corpo per l'aratura del terreno omettendo nella descrizione, per mero errore, la dicitura relativa all'inerbimento con piantumazione di arbusti e semina di piante erbacee, riportata nel cronoprogramma allegato al documento stesso.

Inoltre, nella Relazione pedoagronomica (codice elaborato PD-R.14) è stata puntualmente riportata la descrizione delle opere per il recupero dei terreni a seguito della dismissione dei pannelli fotovoltaici.

Anche tali tematiche, in ogni caso, possono evidentemente essere implementate in sede di rilascio del Decreto VIA mediante l'introduzione di apposite prescrizioni e, pertanto, non possono in alcun modo ritenersi ostative al rilascio del su menzionato Decreto positivo.

CONCLUSIONI

Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene di aver fornito adeguati elementi affinché Codesta Spett.le CT VIA, nella predisposizione del provvedimento di VIA, disattenda il parere della CTS – comunque reso in difetto assoluto di competenza – riconoscendo, alla stregua di una propria accurata istruttoria delle caratteristiche progettuali e localizzative dell'iniziativa proposta dalla Società, come la stessa sia, in concreto, compatibile sotto il profilo ambientale con il contesto in cui ne è previsto l'inserimento e, ancora, come le criticità rilevate dalla CTS, in realtà, non sussistano o siano, al più, superabili con l'imposizione di puntuali prescrizioni ambientali.

Distinti saluti.

Pescara, 28/05/2024

BLUSOLAR MINEO 1 srl
Via Caravaggio, 125 – 65125 Pescara (PE)
blusolarmineo1@legpec.it
Partita IVA 02292100688
Legale rappresentante n.q.